



# PROVINCIA DI CATANZARO

Legge 56/14

Elezioni 2014: scadenze e adempimenti

Sono **eleggibili a consigliere provinciale** i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, limitatamente alle prime elezioni, i consiglieri provinciali uscenti.

Il Consiglio dura **in carica 2 anni**.

Sono **eleggibili a presidente della Provincia** i sindaci della provincia il cui mandato scada **non prima di 18 mesi** dallo svolgimento delle elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti.

Il Presidente dura **in carica 4 anni**.

**Eleggono** il presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.

- Ciascun elettore vota per un solo candidato.
- E' eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero dei voti (ponderati). In caso di parità è eletto il più giovane.
- La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza da quella di Presidente della provincia.
- I comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale sono indetti dal Presidente della Provincia o dal Commissario.

Il consiglio provinciale di Catanzaro sarà composto da:

- il presidente della provincia;
- 12 componenti avendo una popolazione compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

Per l'elezione dei consigli provinciali **è prevista l'espressione di un voto di lista.** Ciascun elettore può inoltre esprimere **un voto di preferenza** per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista.

Sul procedimento elettorale è stata emanata la **circolare n. 32/14 del Ministero dell'Interno** che, sulla base di quanto stabilito dalla legge 56/14

Con L. n. 114/2014, art. 23, è stato **spostato il termine ultimo per l'elezione dei consigli provinciali e del presidente della Provincia dal 30 settembre al 12 ottobre 2014**.

Il Commissario Straordinario della Provincia di Catanzaro con decreto n. 26 del 28 agosto 2014 ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per domenica 12 ottobre 2014,

Con delibera del Commissario Straordinario n. 243 del 7 luglio 2014 è stato istituito l'ufficio Elettorale Provinciale;  
Con provvedimento dirigenziale protocollo n. 43926 del 1 agosto 2014 è stato costituito il predetto ufficio Elettorale Provinciale.

Nell'ambito dell'ufficio elettorale si deve istituire **il seggio elettorale così composto:**

5 dipendenti della Provincia di cui :

1 Presidente (dirigente/funziionario)

4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati)

**I Segretari comunali** nei tre giorni compresi tra il 34° ed il 32° (**8 – 10 settembre**) antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia l'apposita attestazione con l'elenco e le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale in carica al 35° giorno (**7 settembre**) antecedente la votazione

**L'Ufficio elettorale** pubblica il numero degli aventi diritto al voto.

– **Entro il 12 settembre**

# Il materiale elettorale

L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario ( urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria).

Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica:

A) fino a 3.000	azzurro
B) da 3.001 a 5.000	arancione
C) da 5.001 a 10.000	grigio
D) da 10.001 a 30.000	rosso
E) da 30.001 a 100.000	verde
F) da 100.001 a 250.000	viola
G) da 250.001 a 500.000	giallo
H) da 500.001 a 1.000.000	marrone
I) oltre 1.000.000	blu

# Presentazione delle liste

Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature a Presidente della Provincia **devono essere presentate presso l'ufficio elettorale entro il ventesimo giorno antecedente le votazioni.**

**Il limite massimo entro cui possono essere presentate  
le liste è:**

- 21 settembre: ore 8 - 20; 22 settembre: ore 8 - 12**

Le **candidature a Presidente della Provincia** devono essere sottoscritte da almeno il **15% degli aventi diritto al voto** (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 150 sottoscrittori).

Le **liste dei candidati al consiglio provinciale** devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (12 consiglieri: min. 6 max 12);

Le liste dei candidati al consiglio devono **essere sottoscritte da almeno il 5%** degli aventi diritto al voto. (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori).

I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.

# Documentazione a corredo delle liste

All'atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a forma libera - devono essere accompagnate da:

- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90).

# Esame e validazione delle liste

Dal **diciannovesimo giorno al quindicesimo giorno antecedenti le votazioni** l'Ufficio elettorale **esamina** le candidature a Presidente e le liste di candidati al Consiglio provinciale e **ricusa** eventuali liste che non rispettino i **criteri** stabiliti dalla legge (es. liste presentate **oltre termine**, simboli **non idonei**, firme **non valide o non sufficienti**, numero di candidati **non sufficiente**, candidati **privi di requisiti o non conformi** all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali uscenti).

✓ **tra il 23 e il 27 settembre**

**Entro 8 giorni prima della votazione, le liste definitive** di candidati al consiglio provinciale e dei candidati a Presidente di Provincia sono pubblicate nel sito internet della Provincia.

– **Entro il 4 ottobre 2014**

L'ufficio elettorale è tenuto a calcolare **l'indice di ponderazione del voto** degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall'allegato A della legge 56/2014:

- Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti;
- Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti;
- Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti;
- Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
- Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti;
- Fascia F: comuni da 100.000 a 250.000 abitanti;
- Fascia G: comuni da 250.000 a 500.000 abitanti;
- Fascia H: comuni da 500.000 a 1.000.000 abitanti;
- Fascia I: comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

# Calcolo indice ponderazione

- ✓ Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale, sino al terzo decimale, del rapporto tra popolazione del comune, della fascia e quella dell'intera Provincia .
- ✓ Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45).
- ✓ Se per una o più fasce il valore percentuale ( anche rideterminato come sopra) è ancora maggiore di 35 lo stesso è ridotto a quella misura - esclusa la fascia cui appartiene il comune di cui al punto precedente - l'eccedente viene assegnato al valore percentuale delle altre fasce ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia.  
**In ogni caso nessuna fascia può superare il 35%.**
- ✓ Si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori di ciascuna fascia mediante l'operazione di **divisione del valore percentuale attribuito**, come sopra , **a ciascuna fascia per il numero dei consiglieri e dei sindaci appartenenti alla stessa fascia e moltiplicando per 1.000.**

*Nb: Il calcolo dell'indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tenere conto del numero degli elettori al momento dell'elezione.*

**Per il 2014 le votazioni del Presidente di Provincia e del Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dal DL 90/14 approvato dalla Camera, dovranno svolgersi entro e non oltre domenica 12 ottobre 2014 dalle ore 8 alle ore 20.**

**Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo.**

- **Per le elezioni a Presidente della Provincia**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati.
- **Per le elezioni del Consiglio Provinciale**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce.

**Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l'ufficio elettorale procede alla proclamazione dei risultati.**

**Entro tre giorni dalla proclamazione l'elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito internet della provincia.**

- L'ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascuno dei candidati e procede al riparto tra le liste.
- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente.
- In ragione dei seggi spettanti per ogni lista si proclamano eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria.
- In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.